

**Ordine degli Avvocati  
di Sondrio  
Piano Triennale per la  
Prevenzione della  
Corruzione  
e per la Trasparenza  
2020-2022**

## Componenti

n. 9 Consiglieri componenti del Consiglio dell'Ordine

n. 1 dipendente dell'Ordine (contratto part time)

La proposta del presente piano è stata:

- 1) elaborata dal "Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza", Avv. Luca Marchioni, nominato con Delibera del Consiglio dell'Ordine del 13 febbraio 2019.
- 2) discussa dal Consiglio dell'Ordine ed approvata con deliberazione del 28 gennaio 2020. La proposta così approvata è stata poi pubblicata sul sito web del Consiglio in data 30 gennaio 2020.

## PRESENTAZIONE

Le pagine che seguono contengono l'aggiornamento per il triennio 2020-2022 del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPCT) integrato da una specifica sezione in materia di Trasparenza, come già avvenuto nei precedenti piani e come previsto dall'art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 e dalla deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016, da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.).

Il piano contiene alcune integrazioni che prendono atto della introduzione della legge 30.11.2017 n. 179 entrata in vigore il 29 dicembre 2017 (che disciplina a livello di norma primaria la tutela del c.d. "whistleblower") e, stante la recente nomina del nuovo Consiglio e del nuovo RPCT, differisce il target al 31.12.2020 relativamente al completamento delle misure relative a n. 4 processi di rischio e l'adempimento degli obblighi di pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Per rendere agevole la consultazione del documento è confermata la scelta di distinguere i due Piani (Corruzione e Trasparenza) i quali, pur coordinati l'uno con l'altro, mantengono ciascuno un proprio indice in modo che con immediatezza possano essere identificati gli eventuali temi di interesse. Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione è realizzato in adempimento di un obbligo imposto dalla Legge n. 190/2012 esteso ai Consigli dell'Ordine con Delibera dell'ANAC n. 145/2014. Tale Delibera è stata oggetto di impugnazione dinanzi al TAR Lazio il quale con sentenza n. 11391/2015 depositata in data 14/09/2015 nel rigettare il ricorso ha, comunque, dettato il principio generale in virtù del quale *la generalità e l'astrattezza della norma di legge in questione comporta, dunque, la sua applicabilità a tutti gli enti pubblici; ma perché tale applicazione avvenga concretamente occorre che le relative disposizioni siano adattate alla natura ed alle dimensioni di ogni singolo ente*. Conseguentemente si è proceduto alla redazione del Piano tenendo conto della peculiarità dell'Ordine degli Avvocati di Sondrio che svolge attività in favore degli iscritti all'Albo e/o Registri ed i cui componenti, sebbene eletti, prestano la loro attività a completo titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate inerenti l'attività svolta. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati non è organo di governo che esercita attività di indirizzo politico, perché i compiti affidatigli dalla legge professionale sono specifici e privi di scelte discrezionali, anche con riferimento a quella parte di funzioni esercitate su delega dello Stato per le attività in favore della collettività, come ad esempio la gestione dell'ammissione del cittadino al Patrocinio a Spese dello Stato, laddove il Consiglio si limita ad effettuare un semplice controllo formale sulla capacità reddituale del richiedente sulla scorta delle autocertificazioni da questi prodotte. Quanto ai compiti di istituto come, ad esempio, l'iscrizione all'Albo, il richiedente deposita domanda di iscrizione corredata da una serie di documenti *autocertificazione carichi pendenti Procura c/o Tribunale; fotocopia del documento di identità personale; fotocopia del codice fiscale*) ed il Consiglio, verificata la regolarità formale della documentazione esibita, delibera, come atto dovuto, l'iscrizione. Pertanto, tenuto conto della peculiarità dell'attività amministrativa svolta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione si sottrae ad alcune regole imposte dalla Legge n. 190/2012 per la generalità degli Enti Pubblici ed in particolare per quelli che godono di provvidenze pubbliche ovvero che svolgano attività delegata di incasso imposte o tasse per conto dello Stato ovvero di Enti Territoriali. In particolare il Piano è stato adottato senza che siano state sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio Nazionale dei consumatori e degli utenti; né si è prevista la costituzione di un OIV per la non previsione degli enti pubblici non economici nell'art. 74 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante *Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*. Inoltre si precisa che

gli Ordini, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 2 bis, del decreto legge 31.08.2013, n. 101, non sono tenuti a mappare il ciclo della gestione delle performance né a dotarsi dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV). Non è prevista, tra le misure di prevenzione, la rotazione degli incarichi per il personale dipendente poiché, stante la esiguità del numero dei dipendenti (n. 1 a tempo indeterminato, part time), il Consiglio dell'Ordine non è dotato di una pianta organica con definizione specifica delle competenze per singolo dipendente.

È noto, peraltro, che con il PNA 2019 (Deliberazione A.N.A.C. n. 1064 del 13 novembre 2019) è stato modificato l'approccio sino ad oggi indicato passando da un modello quantitativo, basato su parametri numerici indicatori di rischio corruzione, a un modello qualitativo che dà ampio spazio alla motivazione della valutazione del rischio, basata su una percezione più soggettiva del Responsabile del processo.

Tuttavia, gli Enti possono applicare in modo graduale i nuovi criteri fissati dall'ANAC, in ogni caso non oltre l'adozione del PTPCT 2021-2023 (v. nota 11 pag. 20 PNA 2019).

Pertanto, anche il presente Piano, la cui elaborazione era già stata impostata, ripropone la più parte degli elementi indicatori contenuti nei precedenti documenti seppur sforzandosi di tenere presente le indicazioni contenute nel citato PNA 2019.

Infatti, stante l'attuale assenza di "linee guida" specifiche per gli Ordini ed i Collegi professionali da parte dell'ANAC, l'Ordine degli Avvocati di Sondrio, in continuità con quanto fatto nel corso degli scorsi anni ed in aderenza al dettato normativo "compatibile" ha voluto elaborare un documento in grado di offrire coerenza tra gli ambiti sviluppati nelle diverse sezioni, in particolare per quanto riguarda gli obiettivi e gli indicatori, sviluppati secondo criteri omogenei.

## Sommario

<b>SEZIONE I</b> .....	<b>6</b>
<b>1. INTRODUZIONE</b> .....	<b>7</b>
1.1 Entrata in vigore, validità ed aggiornamenti .....	7
1.2 Obiettivi .....	8
1.3 Struttura del Piano triennale di prevenzione della corruzione .....	8
1.4 Destinatari del Piano .....	8
1.5 Obbligatorietà .....	9
<b>2. QUADRO NORMATIVO</b> .....	<b>9</b>
<b>3. ELENCO DEI REATI</b> .....	<b>10</b>
<b>4. LA METODOLOGIA SEGUITA</b> .....	<b>11</b>
4.1 Pianificazione e previsione .....	12
4.2 Analisi dei rischi .....	13
4.3 Progettazione del sistema di trattamento del rischio .....	14
4.4 Stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione .....	14
4.5 Monitoraggio .....	14
<b>5. LE MISURE DI CARATTERE GENERALE</b> .....	<b>14</b>
5.1 Le misure di trasparenza: il collegamento con la Sezione Trasparenza .....	15
5.2 Il codice di comportamento .....	15
5.3 la normativa antiriciclaggio .....	16
5.4 Anticorruzione, Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali (REG. UE 2016/679) .....	17
<b>6. IL C.D. "WHISTLEBLOWING"</b> .....	<b>18</b>
<b>7. LA FORMAZIONE E LA COMUNICAZIONE</b> .....	<b>19</b>
<b>8. IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</b> .....	<b>19</b>
<b>PARTE SPECIALE: MAPPATURA, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEI PROCESSI</b> .....	<b>20</b>
<b>SEZIONE II</b> .....	<b>26</b>
<b>1. INTRODUZIONE</b> .....	<b>27</b>
<b>2. LE PRINCIPALI NOVITÀ</b> .....	<b>27</b>
<b>3. PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PIANO IN MATERIA TRASPARENZA</b> .....	<b>27</b>
3.1 Gli obiettivi strategici e operativi e il collegamento con la Prevenzione della Corruzione .....	27
3.2 Uffici e personale coinvolti nell'individuazione dei contenuti .....	27
3.3 Coinvolgimento dei portatori d'interesse esterni e i risultati di tale coinvolgimento .....	27
<b>4. CATEGORIE DI DATI E INFORMAZIONI DA PUBBLICARE E REFERENTI</b> .....	<b>28</b>
<b>5. INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE</b> .....	<b>29</b>
5.1 Iniziative di comunicazione all'interno della struttura operativa .....	29
5.2 Comunicazione verso i portatori d'interesse esterni .....	29
5.3 Accesso Civico .....	29

**SEZIONE I**  
Prevenzione della  
Corruzione  
**2020-2022**

## 1. INTRODUZIONE

Nel richiamare quanto sopra specificato (cfr. Presentazione), si evidenzia che il PTPCT dell'Ordine degli Avvocati di Sondrio, è stato redatto in coerenza con le disposizioni contenute nella Legge n. 190/2012 e nell'Aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) contenuto nella determinazione ANAC n. 831/2016 (PNA 2016) e delle Linee di indirizzo riportate sul sito dell'ANAC, oltre che dalla normativa, anche regolamentare, successivamente intervenuta in materia, tenendo peraltro conto delle peculiarità organizzative, dimensionali e strutturali e della peculiare natura istituzionale dell'ente e delle attività svolte. La promozione dell'integrità e della trasparenza risponde ad una precisa volontà ed obiettivo dell'Ordine e da sempre ne ha caratterizzato le scelte, oltre che l'impostazione delle attività e dell'organizzazione. Di conseguenza, coerentemente con il sistema di *governance* dell'Ordine, i destinatari del PTPCT e dell'attività del Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPCT), sono i Consiglieri, il personale in servizio presso l'Ordine e tutti i soggetti esterni indicati nel successivo paragrafo 1.4.

I presupposti che hanno portato alla predisposizione del presente PTPCT dell'Ordine sono stati indicati nella Presentazione e l'iter di adozione può essere sintetizzato nei termini di seguito esposti: l'Ordine ha provveduto alla nomina del RPC Avv. Luca Marchioni, in esecuzione dell'art. 1, comma 7, della legge 190/2012 con propria deliberazione consiliare del 13 febbraio 2019 a seguito del rinnovo del Consiglio dell'Ordine con le elezioni svoltesi nei giorni 29 e 30 gennaio 2019; ciò in quanto "*... l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione ...*".

L'Ordine degli Avvocati di Sondrio non annovera fra i propri dipendenti alcuna figura con inquadramento dirigenziale o dotata della professionalità necessaria a ricoprire i ruoli suddetti e, pertanto si è reso necessario individuare il soggetto da nominare in conformità alle deroghe previste dal già citato Piano Nazionale Anti Corruzione (Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016). Si precisa che il Consigliere Avv. Luca Marchioni non ricopre la carica di Presidente, né di Segretario o di Tesoriere, coerentemente con quanto previsto dal citato Piano Nazionale Anticorruzione. Il RPCT dell'Ordine di Sondrio è contestualmente anche il Responsabile della Trasparenza, come previsto dalla normativa recentemente novellata e, quindi, è stato nominato come RPCT.

### 1.1 Entrata in vigore, validità ed aggiornamenti

Il PTPCT, che entra in vigore successivamente all'approvazione del Consiglio dell'Ordine ed all'inserimento *online* sul sito istituzionale, ha una validità triennale e sarà aggiornato annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012.

L'aggiornamento annuale del PTPCT dovrà tenere conto dei seguenti fattori:

1. l'eventuale mutamento e/o integrazione della disciplina normativa in materia di prevenzione della corruzione, del PNA e delle previsioni del codice penale applicabili;
2. le eventuali modifiche normative e/o regolamentari delle attività istituzionali, delle attribuzioni e/o dell'organizzazione dell'Ordine (quali, ad esempio, l'attribuzione o la eliminazione di nuove competenze);
3. l'emersione di nuovi fattori di rischio, non considerati in fase di predisposizione del PTPCT;
4. le eventuali modifiche intervenute nelle misure predisposte per prevenire il rischio di corruzione.

Come previsto dall'art. 1, comma 10, della Legge n. 190/2012, il RPCT provvederà, inoltre, a proporre al Consiglio la modifica del Piano ogniqualvolta siano accertate significative violazioni delle prescrizioni in esso contenute.

Il RPCT potrà, inoltre, proporre delle modifiche al presente documento qualora ritenga che circostanze esterne o interne all'ente possano ridurre l'idoneità del Piano stesso a prevenire il rischio di corruzione o limitarne la sua efficace attuazione.

## **1.2 Obiettivi**

L'attuazione del PTPCT risponde all'obiettivo dell'Ordine (in tutte le sue articolazioni) di rafforzare i principi di legalità, di correttezza e di trasparenza nella gestione delle attività svolte.

A tal fine lo sviluppo, in aggiunta a quelle esistenti, di un complesso di misure aventi lo scopo di prevenire il rischio di corruzione costituisce il mezzo per favorire il raggiungimento dei suddetti principi, promuovendo il corretto funzionamento della struttura e tutelando la reputazione e la credibilità dell'azione dell'Ordine nei confronti degli Iscritti e di tutti coloro che interloquiscono con l'Ente stesso.

Il rispetto delle disposizioni contenute nel PTPCT da parte dei soggetti destinatari elencati nel successivo paragrafo 1.4., intende favorire l'attuazione di comportamenti individuali ispirati all'etica della responsabilità ed in linea con le diverse disposizioni di legge ed i principi di corretta amministrazione.

Inoltre, il PTPCT è finalizzato anche a:

- determinare una piena consapevolezza che il manifestarsi di fenomeni di corruzione espone l'Ordine a gravi rischi soprattutto sul piano dell'immagine e può produrre conseguenze sul piano penale a carico del soggetto che commette la violazione;
- sensibilizzare tutti i soggetti destinatari ad impegnarsi attivamente e costantemente nell'attuare le misure di contenimento del rischio previste nel presente documento e nell'osservare le procedure e le regole interne;
- assicurare la correttezza dei rapporti tra l'Ordine e i soggetti che con esso intrattengono relazioni di qualsiasi genere, anche verificando e vigilando su eventuali situazioni che potrebbero dar luogo al manifestarsi di situazioni di conflitto d'interesse;
- coordinare le misure di prevenzione della corruzione con i controlli che devono essere attuati per vigilare sul rispetto delle disposizioni circa l'inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi, come previste dal d.lgs. 39/2013.

## **1.3 Struttura del Piano triennale di prevenzione della corruzione**

Il presente Piano è strutturato nel modo seguente:

1. una parte generale, che comprende:

- l'indicazione del quadro normativo di riferimento;
- l'elenco delle ipotesi di reato prese in esame;
- la descrizione della metodologia seguita per l'elaborazione del piano;
- l'individuazione delle misure di carattere generale valide per tutti i processi che caratterizzano l'attività dell'Ordine;
- i compiti del Responsabile di prevenzione della corruzione.

2. una parte speciale, nella quale sono descritti:

- i processi e le attività a rischio;
- i reati ipotizzabili in via potenziale;
- il livello di esposizione al rischio;
- le misure di prevenzione, con l'indicazione degli obiettivi e dei tempi definiti per l'attuazione delle misure.

## **1.4 Destinatari del Piano**

In base alle indicazioni contenute nella legge n. 190/2012 e nel PNA sono stati identificati come destinatari del PTPCT:



i componenti del Consiglio dell'Ordine;

- (i). il personale dell'Ordine;
- (ii). i componenti (anche esterni) delle Commissioni e del Comitato Pari Opportunità;
- (iii). i consulenti;
- (iv). il revisore dei conti;
- (v). i titolari di contratti per lavori, servizi e forniture.

### 1.5 Obbligatorietà

È fatto obbligo a tutti i soggetti indicati nel precedente paragrafo 1.4 di osservare scrupolosamente le norme e le disposizioni contenute nel presente Piano.

## 2. QUADRO NORMATIVO

Il quadro normativo definisce il complesso delle regole che devono essere seguite nel corso della stesura del PTPCT.

Di seguito si riporta un elenco esemplificativo ancorché non esaustivo dei principali provvedimenti normativi considerati nel corso della predisposizione del PTPCT, costituiti da:

- la legge 6 novembre 2012 n. 190, *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 265 del 13 novembre 2012, nella versione in vigore, novellata dal D.Lgs. n. 97/2016;
- il Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed approvato in data 11 settembre 2013 con la delibera dell'ANAC n. 72/2013 ed i relativi allegati, oggi aggiornato a seguito della Determinazione ANAC n. 12/2015 del 28/10/2015, ed ulteriormente aggiornato con la Delibera n. 831/2016 del 3 agosto 2016 - Piano Nazionale Anticorruzione 2016, nonché la delibera ANAC n. 1208/2017 del 22 novembre 2017 - Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione, la delibera ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018 - Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione e la delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019 recante "Approvazione in via definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2019";
- il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*, nella versione in vigore, novellata dal D.Lgs. n. 97/2016;
- il decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39, *"Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190"*;
- il decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012 n. 190" e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015 n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016, recante "Determinazione di approvazione definitiva del Piano nazionale Anticorruzione 2016";
- La delibera ANAC n. 1309/2016 del 28/12/2016 «Linee guida recanti indicazioni operative ai fini delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 c. 2 d.lgs. 33/2013».
- La delibera ANAC n. 1310/2016 del 28/12/2016 «Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016».

Nella predisposizione del Piano sono state considerate, per le parti che disciplinano le regole di comportamento che devono essere osservate da parte dei dipendenti pubblici, le disposizioni seguenti:

- il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*;
- il d.p.r. 16 aprile 2013, n. 62 intitolato *"Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"*;

- la deliberazione ANAC (ex CIVIT) n. 75/2013 "Linee Guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni" - (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165/2001);
- la Determinazione ANAC n. 6 del 28 aprile 2015 recante "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)", nonché le linee guida di cui alla consultazione del 24 luglio 2019;
- la Legge 30 novembre 2017, n. 179 recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato".

Per l'individuazione delle aree a rischio dell'Ordine sono state inoltre considerate le seguenti norme che disciplinano le funzioni ed i compiti dell'Ordine in tutte le articolazioni:

- la c.d. nuova legge professionale 31 dicembre 2012 n. 247;
- il Codice Deontologico Forense approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 31 gennaio 2014 e pubblicato sulla G.U.R.I. n. 241 del 16 ottobre 2014, in vigore dal 15 dicembre 2014.

### 3. ELENCO DEI REATI

Il PTPCT costituisce il principale strumento adottato dall'Ente per favorire il contrasto della corruzione e promuovere la legalità dell'azione dell'Ordine, allo scopo di prevenire le situazioni che possono provocarne un malfunzionamento.

Il PTPCT è stato redatto per favorire la prevenzione di una pluralità di reati.

Nel corso dell'analisi dei rischi si è fatto riferimento ad un'accezione ampia di corruzione, prendendo in considerazione i reati contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale e, più in generale, tutte quelle situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, potrebbe emergere un malfunzionamento dell'Ordine a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo. Sono stati, inoltre, considerati tutti i delitti contro la pubblica amministrazione e, date le attività svolte dall'Ordine, in fase di elaborazione dello strumento, l'attenzione si è focalizzata in particolare sulle seguenti tipologie di reato:

1. Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
2. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
3. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
4. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
5. Concussione (art. 317 c.p.);
6. Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
7. Peculato (art. 314 c.p.);
8. Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
9. Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);
10. Rifiuto di atti dell'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.);
11. Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.);
12. Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.).

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la Circolare numero 1 del 25 gennaio 2013 che ha fornito una prima chiave di lettura della normativa, ha spiegato che il concetto di corruzione della Legge n. 190/2012 **comprende tutte le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte d'un soggetto pubblico del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.**

Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato l'11 settembre 2013 (ANAC deliberazione n. 72/2013) ha ulteriormente specificato il concetto di corruzione da applicarsi in attuazione della legge 190/2012, ampliandone ulteriormente la portata rispetto all'interpretazione del Dipartimento della Funzione Pubblica.

"Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, C.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab esterno, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo".

#### 4. LA METODOLOGIA SEGUITA

##### Analisi del contesto

Come anche richiesto ed indicato dal PNA 2019, l'analisi del contesto esterno ed interno costituisce la prima ed indispensabile fase del processo di gestione del rischio, attraverso la quale si ottengono le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'Amministrazione in considerazione delle specificità dell'ambiente in cui essa opera, ossia delle dinamiche sociali, economiche e culturali che si verificano nel territorio presso il quale essa è localizzata.

##### - Contesto esterno

Ai fini dello svolgimento di tale analisi, l'Ente si è avvalso degli elementi e dei dati contenuti nelle relazioni periodiche sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica.

In particolare, sono state consultate:

- la *Relazione sull'attività delle Forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata per l'anno 2017*, presentata al Parlamento dal Ministro dell'Interno e **trasmessa in data 20 dicembre 2018** alla Presidenza della Camera dei Deputati (doc. XXXVIII, n. 1, suddiviso in n. 3 volumi);
- le *Relazioni sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia (DIA) per il II semestre 2017, il I semestre 2018 ed il II semestre 2018*, presentate al Parlamento dal Ministro dell'Interno e **trasmesse, rispettivamente, in data 15 luglio 2018, 28 dicembre 2018 e 3 luglio 2019 alla Presidenza della Camera dei Deputati (doc. LXXIV, n. 1, doc. LXXIV, n. 2 e doc. LXXIV, n. 3)**.

Tali documenti sono consultabili accedendo alla sezione web dei [documenti parlamentari della Camera dei deputati](#).

Un ulteriore elemento di valutazione per l'ambito del Tribunale di Sondrio è rappresentato dal Distretto della Corte di Appello di Milano per cui si richiamano le valutazioni espresse dal Procuratore generale della Procura Generale della Repubblica presso la corte d'appello di Milano nella Relazione del 2019 [http://www.ca.milano.giustizia.it/stato\\_giustizia.aspx?pnl=1](http://www.ca.milano.giustizia.it/stato_giustizia.aspx?pnl=1)

nonché quelle del Procuratore Regionale della Corte dei Conti della Lombardia all'inaugurazione dell'anno giudiziario 2019

<https://www.corteconti.it/Download?id=d7e51d51-b0cb-491a-a78f-e85ceefd23a3>

##### - Contesto interno

L'Ordine degli Avvocati è un ente pubblico non economico a carattere associativo istituito per garantire il rispetto dei principi previsti dall'ordinamento della professione forense e delle regole deontologiche, con finalità di tutela della utenza e degli interessi pubblici connessi all'esercizio della professione e al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale nell'ambito del circondario. L'Ordine ha l'esclusiva rappresentanza istituzionale dell'Avvocatura nel circondario e promuove i rapporti con istituzioni e Pubblica Amministrazione.

L'Ordine degli Avvocati di Sondrio è così composto:

**Consiglio dell'Ordine:** <https://www.ordineavvocatisondrio.it/ordine/composizione-consiglio>

**Personale dipendente:**

Componente (nome e cognome)	Qualifica (Profilo contrattuale con riferimento al livello della qualifica del contratto applicato)
-----------------------------	---

TESTINI ELENA	Impiegata liv. C3 CCNL Enti pubblici non economici

§§§

Anche per tale versione di aggiornamento, la predisposizione del Piano si è articolata in quattro fasi:

4.1 Pianificazione e previsione;

4.2 Analisi dei diversi fattori di rischio;

4.3 Progettazione del sistema di trattamento del rischio;

4.4 Stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;

4.5 Con l'approvazione da parte del Consiglio del PTPCT avrà inizio l'attività di monitoraggio del Piano da parte del RPCT.

#### 4.1 Pianificazione e previsione

Nella fase di pianificazione sono stati analizzati il contesto esterno e interno dell'Ordine e, successivamente, individuati i soggetti da coinvolgere nell'attività di predisposizione del PTPCT. L'identificazione dei soggetti è avvenuta tenendo conto delle attività svolte e delle peculiarità della struttura organizzativa. Considerate le differenti attribuzioni dell'Ordine e fatta riserva di una più completa disamina delle questioni, si è scomposta l'attività in due aree:

- area giuridica: compiti istituzionali (area da considerarsi come principale, anche ai fini della stesura del presente documento);
- area gestionale: area contabile – tesoreria e area personale.

Prima di procedere all'analisi dei rischi di corruzione, si è provveduto a suddividere il quadro dei processi che caratterizzano l'attività dell'Ordine in due macro categorie:

1. i processi istituzionali, che riguardano le attività che l'Ente svolge in base ai compiti ad essa riconosciuti dall'insieme delle norme vigenti;
2. i processi di supporto, che comprendono le attività necessarie ad assicurare l'efficace funzionamento dei processi istituzionali e, più in generale, il corretto espletamento delle funzioni riconosciute all'Ente.

La tabella seguente riporta per ciascuna delle 2 aree individuate i relativi processi.

**Tabella 1 – Elenco dei processi**

Area	Processo
Area giuridica	Attività consultiva
	Attività deliberante
	Attività di vigilanza
	Attività consultiva qualificata (liquidazione parcelle)
	Attività in materia di formazione
	Attività in materia di conciliazione
Area gestionale: personale e	Gestione del personale e consulenti

contabilità	Affidamenti di lavori beni e servizi
-------------	--------------------------------------

Nell'analizzare i processi istituzionali e di supporto dell'Ordine, l'attenzione è stata rivolta in primis ai processi che rientrano nella competenza dell'area giuridica, che si ritengono i più esposti al rischio.

Sono stati altresì definiti, ove possibile, gli strumenti e i tempi per lo svolgimento delle attività e gli output previsti.

#### 4.2 Analisi dei rischi

L'analisi dei rischi si è articolata in due fasi costituite rispettivamente da:

1. l'identificazione dei rischi che caratterizzano i processi e le attività dell'Ente;
2. la valutazione del grado di esposizione ai rischi.

Queste due attività preludono al trattamento del rischio, che costituisce la terza fase del processo di *risk management*, che sarà analizzata nel paragrafo seguente. Le attività di identificazione e valutazione dei rischi sono state sviluppate assumendo come riferimento metodologico il PNA ed i relativi allegati.

In una prima fase, l'attività di identificazione dei rischi è stata condotta analizzando i contesti esterno e interno, i processi istituzionali e di supporto elencati nel paragrafo precedente, attraverso l'analisi della documentazione predisposta internamente costituita dai regolamenti organizzativi, dalle delibere e da ogni altra documentazione utile nonché dalla prassi abitualmente seguita. In una seconda fase, si è identificato per ciascun processo e attività i seguenti elementi:

- i reati di corruzione o contro la pubblica amministrazione ipotizzabili, considerando i delitti previsti dal Titolo II-Capo I del codice penale e qualsiasi altro elemento che possa portare ad un malfunzionamento dell'Ente;
- le modalità di commissione dei reati ipotizzando delle fattispecie concrete.

Lo svolgimento di questa attività ha consentito di individuare i rischi inerenti alle attività realizzate dall'Ente.

Si è proceduto in tal modo alla definizione di alcune schede di analisi del rischio in cui sono riportati per ciascun processo i reati che potrebbero verificarsi e le modalità di possibile manifestazione dei delitti ipotizzati. Il dettaglio è riportato nella Parte Speciale del Piano. Completata questa prima attività di identificazione e mappatura dei rischi, si è proceduto successivamente alla valutazione dei rischi.

Tale attività è stata condotta allo scopo di far emergere le aree di attività di pertinenza dell'Ordine maggiormente esposte al rischio di corruzione da monitorare e presidiare mediante l'implementazione di nuove misure di trattamento del rischio oltre a quelle già poste in essere. Al fine di stimare il livello di esposizione al rischio, per ciascuna attività è stata valutata la probabilità che si possano realizzare i comportamenti a rischio ipotizzati nella fase precedente e sono state considerate le conseguenze che tali comportamenti potrebbero produrre.

Nello specifico, per quanto riguarda la probabilità, sono stati considerati, ove applicabili, i seguenti fattori:

- la discrezionalità del processo;
  - la rilevanza esterna;
  - la frazionabilità;
  - il valore economico;
  - la complessità;
  - la tipologia di controllo applicato al processo;
- Per quanto, poi, riguarda l'impatto sono stati considerati:
- l'impatto economico;
  - l'impatto reputazionale;
  - l'impatto organizzativo.

#### **4.3 Progettazione del sistema di trattamento del rischio**

La terza fase ha riguardato la progettazione del sistema di trattamento dei rischi individuati nella fase precedente. Tale sistema comprende la definizione delle strategie di risposta al rischio e la progettazione delle azioni specifiche da implementare al fine di allineare il profilo di rischio residuo al livello di rischio considerato accettabile.

Per quanto riguarda la stima del rischio residuale, si è provveduto ad esaminare l'idoneità delle misure di controllo già implementate per garantire l'integrità in modo da pervenire così alla determinazione del livello di rischio residuale.

In seguito, è stato confrontato il livello di rischio residuale con la soglia di rischio accettabile, individuando comunque il rafforzamento delle misure di prevenzione esistenti o nuove misure, in modo da cercare di ridurre la probabilità di accadimento dell'evento a rischio di corruzione ostacolando e rendendo più difficoltoso il compimento del reato ipotizzato.

Nel sistema di trattamento del rischio possono essere fatte rientrare tutte quelle azioni che contribuiscono a ridurre la probabilità di manifestazione dei reati di corruzione oppure a limitarne l'impatto. Il sistema di trattamento dei rischi di corruzione, che è stato concepito dall'Ordine quale elemento cardine del sistema di prevenzione della corruzione, è costituito da una pluralità di elementi che, per esigenze di schematizzazione, possono essere così distinti:

1. misure di carattere generale o trasversale, che comprendono tutte quelle azioni comuni ai processi a rischio, che riguardano l'organizzazione nel suo complesso e che possono contribuire a ridurre la probabilità di commissione di comportamenti corruttivi;
2. misure specifiche che riguardano i singoli processi a rischio e sono finalizzati a definire il sistema di trattamento del rischio specifico per ciascun processo.

La descrizione delle misure di carattere generale o trasversale è riportata nel par. 5, mentre la descrizione delle misure di prevenzione specifiche è riportata nella Parte Speciale del Piano.

#### **4.4 Stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione**

La quarta fase del progetto ha riguardato la stesura del PTPCT da presentare al Consiglio dell'Ente per l'approvazione.

#### **4.5 Monitoraggio**

Il monitoraggio sarà condotto su base trimestrale dal RPCT. Tra le attività di monitoraggio rientrano, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

1. la verifica dell'attuazione delle misure definite nel Piano;
2. l'esame delle informazioni sulle modalità di svolgimento dei processi a rischio;
3. l'analisi e la successiva verifica di segnalazioni relative alla commissione di reati di corruzione pervenute tramite il meccanismo del c.d. *whistleblowing* (meglio definito in appresso) o attraverso fonti esterne;
4. la verifica dell'adeguatezza delle misure previste dal Piano sulla base di eventuali segnalazioni pervenute al RPCT da parte di soggetti esterni o interni o attraverso gli esiti dell'attività di monitoraggio. In questa prima fase, qualora dall'attività di verifica emergessero elementi di criticità particolarmente significativi, è previsto l'eventuale aggiornamento del Piano.

Il RPCT riferisce al Consiglio sull'esito dei monitoraggi e delle iniziative adottate in occasione della prima seduta di ciascun trimestre e ogni qualvolta sia necessaria una maggiore tempestività nell'informazione.

La relazione annuale che il RPC deve redigere entro il 15 dicembre di ogni anno, secondo quanto previsto dalla Legge n. 190/2012, è stata pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente entro il termine differito dall'ANAC del 31 gennaio 2018.

#### **LE MISURE DI CARATTERE GENERALE**

Come evidenziato nel paragrafo precedente, le misure di carattere generale o trasversali si riferiscono a tutte quelle azioni di prevenzione del rischio di corruzione che riguardano l'organizzazione nel suo

complesso e che definiscono le caratteristiche del contesto organizzativo, in cui operano le misure di controllo specifiche o particolari, che riguardano, invece, i singoli processi a rischio.

Le misure di carattere generale si riferiscono a:

- a) le azioni poste in essere per assicurare la trasparenza delle attività realizzate dall'Ordine;
- b) l'informatizzazione dei processi;
- c) l'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti;
- d) il monitoraggio sul rispetto dei termini;
- e) il codice di comportamento;
- f) la formazione e la comunicazione del Piano.

### **5.1 Le misure di trasparenza: il collegamento con la Sezione Trasparenza**

La trasparenza costituisce un importante principio che caratterizza l'attività dell'Ordine per prevenire la corruzione e, più in generale, qualsiasi situazione che possa provocare un malfunzionamento. La pubblicazione costante e tempestiva di informazioni sulle attività poste in essere permette, infatti, di favorire forme di controllo diffuso anche da parte di soggetti esterni e di svolgere un'importante azione di deterrente per potenziali condotte illegali o irregolari.

L'attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza è demandata al Responsabile della Trasparenza. Considerata l'importanza che le misure per la trasparenza rivestono anche ai fini della prevenzione della corruzione, essa è parte integrante del presente Piano.

Il dettaglio delle misure adottate in termini di trasparenza è contenuto nella specifica Sezione.

Al fine di consentire a chiunque interessato di esaminare le iniziative intraprese per prevenire la corruzione, il PTPCT è pubblicato sul sito Internet dell'Ente.

La pubblicazione è finalizzata a favorire forme di consultazione pubblica sul Piano, in modo da permettere a chiunque interessato di poter indicare al RPCT eventuali aspetti di miglioramento del Piano oppure segnalare irregolarità.

### **5.2 Il codice di comportamento**

L'art. 54 del D.Lgs. n. 165 del 2001, come modificato dall'art. 1, comma 44, della L. n. 190, assegna al Governo il compito di definire un Codice di comportamento dei pubblici dipendenti "al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.". In attuazione della delega il Governo ha approvato il D.P.R. n. 62 del 2013, recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

Lo strumento dei codici di comportamento è una misura di prevenzione fondamentale in quanto le norme in essi contenute regolano in senso legale ed eticamente corretto il comportamento dei dipendenti e, per tal via, indirizzano l'azione amministrativa. Si tratta di una misura molto diffusa ed apprezzata anche negli altri Paesi europei e l'esperienza internazionale ne consiglia la valorizzazione.

Il Codice si applica ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001, il cui rapporto di lavoro è disciplinato contrattualmente, ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3 del medesimo decreto.

Per il personale in regime di diritto pubblico le disposizioni del codice assumono la valenza "di principi di comportamento" in quanto compatibili con le disposizioni speciali.

In maniera del tutto innovativa, l'art. 2, comma 3, del Codice prevede l'estensione degli obblighi di condotta anche nei confronti di tutti i collaboratori dell'amministrazione, dei titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità, nonché nei confronti di collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore dell'amministrazione.

Secondo quanto previsto dall'art. 54, comma 5, del D.Lgs. n. 165 del 2001 e dall'art. 1, comma 2, del Codice, ciascuna amministrazione deve definire, con procedura aperta alla partecipazione, un

proprio Codice di comportamento. In ogni caso, i Codici settoriali dovranno individuare regole comportamentali differenziate a seconda delle specificità professionali, delle aree di competenza e delle aree di rischio.

L'art. 4, comma 5, del Codice precisa la soglia orientativa dei regali di modico valore, che non possono superare i 150 euro. I Codici adottati dalle singole amministrazioni possono comunque fissare soglie più basse in relazione alle caratteristiche dell'ente e alla tipologia delle mansioni.

L'art. 8 prevede espressamente l'obbligo di rispettare le misure contenute nel PTPCT e di prestare collaborazione nei confronti del responsabile della prevenzione.

Il Codice contiene una specifica disciplina per i dirigenti, compresi quelli "a contratto" e il personale che svolge una funzione equiparata a quella dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione.

Con una chiara presa di posizione che marca la differenza rispetto al passato, la L. n. 190/2012 chiarisce che la violazione delle regole del Codice generale approvato con D.P.R. e dei Codici adottati da ciascuna amministrazione dà luogo a responsabilità disciplinare. Quindi, le norme contenute nei Codici di comportamento fanno parte a pieno titolo del "codice disciplinare".

Il Codice incoraggia l'emersione di valori positivi all'interno e all'esterno dell'amministrazione.

In data 13 gennaio 2016 il Consiglio dell'Ordine, con propria deliberazione, ha approvato il Codice di Comportamento dei dipendenti.

<https://www.ordineavvocatisondrio.it/amministrazione-trasparente/coa-sondrio-codice-comportamento-approvato-il-20160113.pdf>

Qualunque violazione del Codice di Comportamento deve essere denunciata al responsabile della prevenzione della corruzione, attraverso comunicazione scritta tramite posta elettronica.

Il presente PTPCT avrà maggiore efficacia quanti più comportamenti virtuosi e preventivi verranno posti in essere. Pertanto, accanto a misure formali, quale l'adozione del codice di comportamento e il suo aggiornamento alla normativa in divenire, esistono alcuni accorgimenti "pratici" che questa amministrazione ha già attuato ed altri che intende attuare, nella prospettiva di un lavoro in divenire, che non si ferma mai, ma elabora sempre nuove strategie.

Con consultazione on line del 12 dicembre 2019, l'ANAC, alla luce di quanto previsto dall'art. 54 del d.lgs. n. 165 del 2001 ed a seguito degli esiti dell'attività di vigilanza svolta, nonché di una apposita riflessione generale sul tema da parte di un gruppo di lavoro dedicato, ha ritenuto necessario porre in consultazione la Bozza delle nuove Linee guida in materia di Codici di comportamento di carattere generale. Le Linee Guida sono rivolte a tutte le amministrazioni ed andranno a sostituire le precedenti, emanate con delibera n. 75 del 24 ottobre 2013.

A seguito della definitiva approvazione di esse, sarà onere di questo Ente procedere ad una rivisitazione dell'attuale Codice di Comportamento per renderlo conforme a quanto disciplinato dall'Autorità con le sopra dette nuove Linee Guida.

### **5.3 La normativa antiriciclaggio**

L'art. 11, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2007, come recentemente modificato dal D.Lgs. n. 90/2017 prevede che *"(...) gli organismi di autoregolamentazione, le loro articolazioni territoriali e i consigli di disciplina, secondo i principi e le modalità previsti dall'ordinamento vigente, promuovono e controllano l'osservanza degli obblighi previsti dal presente decreto da parte dei professionisti iscritti nei propri albi ed elenchi"*.

L'Ordine, pertanto, non ha alcuno specifico potere ispettivo e/o di acquisizione di informazioni che vedano come soggetti passivi gli iscritti nei rispettivi albi.



Diversamente, come specificato dal CNF nella Circolare n. 12-C-2017 del 4 dicembre 2017 cui si rinvia, la funzione disciplinare è la sede naturale di controllo dell'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio a carico degli iscritti.

[http://www.consiglionazionaleforense.it/documents/20182/363826/Comunicazione+12-C-2017+%E2%80%93+%E2%80%9CD.lgs+25+maggio+2017%2C+n.+90+-+LA+NUOVA+NORMATIVA+ANTIRICICLAGGIO+-+gli+obblighi+di+promozione+e+controllo+a+carico+degli+Ordini+professionali%E2%80%9D/0484566b-2262-44eb-852f-baed88d668cc\)](http://www.consiglionazionaleforense.it/documents/20182/363826/Comunicazione+12-C-2017+%E2%80%93+%E2%80%9CD.lgs+25+maggio+2017%2C+n.+90+-+LA+NUOVA+NORMATIVA+ANTIRICICLAGGIO+-+gli+obblighi+di+promozione+e+controllo+a+carico+degli+Ordini+professionali%E2%80%9D/0484566b-2262-44eb-852f-baed88d668cc)

<http://www.consiglionazionaleforense.it/documents/20182/286756/Gli+adempimenti+antiriciclaggio+per+gli+Avvocati+-+aggiornamento+al+14+luglio+2017/51895bc4-4e66-4333-8255-a388431eb2a2>

#### **5.4. Anticorruzione, Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali (REG. UE 2016/679)**

In data 25 maggio 2018, è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (si seguito RGPD) e, il successivo 19 settembre 2018, anche il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.

Sulla compatibilità della nuova disciplina con gli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, l'ANAC ha dedicato un paragrafo specifico nel PNA 2018.

Occorre evidenziare, al riguardo, che l'art. 2-ter del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.lgs. 101/2018, in continuità con il previgente articolo 19 del Codice, dispone al comma 1 che la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679, «è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento». Inoltre il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che «La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1».

Il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è, quindi, rimasto sostanzialmente inalterato restando fermo il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o di regolamento. Pertanto, occorre che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione.

Giova rammentare, tuttavia, che l'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679. In particolare assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati») (par. 1, lett. c) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. d)8.

Il medesimo d.lgs. 33/2013 all'art. 7 bis, co. 4, dispone inoltre che «Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione». Si richiama anche quanto previsto all'art. 6 del d.lgs. 33/2013 rubricato "Qualità delle informazioni" che risponde alla esigenza di assicurare esattezza, completezza, aggiornamento e adeguatezza dei dati pubblicati.

Con Delibera del 21 maggio 2018, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Sondrio ha nominato quale "DPO" l'Avv. Alice Pisapia (Cod. Fiscale PSPLCA82T52F205E) al quale sono stati assegnati compiti, incarichi e funzioni conformemente all'art. 39 del regolamento UE 2016/679.

<https://www.ordineavvocatisondrio.it/docs/gdpr/Nomina-DPO.pdf>

## **6. IL C.D. "WHISTLEBLOWING"**

Il c.d. "whistleblowing" è un meccanismo per l'individuazione di irregolarità o di reati, di cui l'Ente intende avvalersi per rafforzare la sua azione di prevenzione della corruzione (Trattasi di una procedura a favore della trasparenza che prevede la possibilità per un dipendente di un ente pubblico di denunciare, attraverso la semplice compilazione (in forma strettamente riservata, anche se non anonima) di una scheda, presente su una intranet (una rete informatica interna), qualsiasi attività sospetta di corruzione, concussione, peculato, turbativa d'asta e in generale qualsiasi reato contro la Pubblica Amministrazione).

L'art. 1, comma 51, della legge n. 190/2012 introduceva una forma di tutela nei confronti del dipendente pubblico che segnala degli illeciti prevedendo che *"fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia"*. La Legge n.179 del 30 novembre 2017 (entrata in vigore il 29 dicembre 2017) ha disciplinato definitivamente la tutela del cosiddetto "whistleblower" mediante modifica, per quanto rileva ai fini de quo, dell'art. 54 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165. La legge conferma che segnalazioni e comunicazioni di comportamenti relativi a condotte illecite di cui è venuto a conoscenza il pubblico dipendente in ragione del proprio rapporto di lavoro, potranno essere fatte anche al RPCT in qualsiasi forma. L'identità del segnalante è tutelata mediante la previsione di un divieto di rivelazione della sua identità (seppur con i distinguo di cui al comma II dell'art.1 della citata legge) e, a tal fine, il Consiglio dell'Ordine ha deliberato di adottare il software gratuito "WhistleblowingPA", anche al fine di non dover sopportare ulteriori oneri di "sviluppo e/o implementazione" dell'applicativo messo a disposizione da ANAC il 15 gennaio 2019. Il software adottato verrà aggiornato senza oneri per l'Ordine. Come già evidenziato nella relazione 2019 del RPCT, non sono pervenute segnalazioni ai sensi della normativa indicata. Il sistema di tutele è comunque garantito dalla continua e quotidiana interlocuzione con il personale da parte del RPCT e del Presidente del Consiglio.

## **7. LA FORMAZIONE E LA COMUNICAZIONE**

È noto che la formazione del personale costituisce una componente centrale del sistema di prevenzione della corruzione dato che, tramite essa, è possibile assicurare la corretta e piena conoscenza dei principi, delle regole e delle misure contemplate dal Piano, anche in funzione del livello di coinvolgimento nei processi esposti al rischio di corruzione. Tenuto conto della natura dell'attività svolta dall'Ente, la formazione deve rivolgersi principalmente a favorire il confronto con esperti del settore e la condivisione di esperienze e di pratiche con organizzazioni nazionali ed internazionali che operano nel campo della prevenzione e del contrasto della corruzione.

Stanti le dimensioni dell'Ordine di Sondrio (sia in termini di iscritti che di dipendenti), si prevede di erogare il numero di ore di formazione necessario per l'istruzione negli ambiti tematici attinenti alle seguenti aree:

- sistemi informativi gestionali per aumentare il livello di trasparenza interno e per il monitoraggio delle misure previste dal Piano;
- *open data* e principi dell'*open government*;
- contratti e gestione degli appalti;
- normativa e pratiche nel campo dell'anticorruzione e dell'analisi e della gestione del rischio.-

Per quel che riguarda la comunicazione interna, al fine di favorire la diffusione della conoscenza del Piano e delle misure in esso contenute, sarà inviata una nota informativa al personale e ai consulenti per invitarli a prendere visione del PTPCT.

Inoltre, il personale in servizio e coloro che inizieranno a prestare servizio o a collaborare a qualunque titolo, all'atto della costituzione del rapporto di lavoro o di collaborazione, sottoscriveranno una dichiarazione di presa visione del Piano e di impegno a rispettare i principi e le disposizioni in esso contenuti.

Per quel che riguarda le iniziative di comunicazione esterna, il PTPCT, una volta adottato con le eventuali modifiche, viene pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente – Piano Anti corruzione" dandone notizia con un comunicato pubblicato in evidenza sulla *homepage*. Apposita comunicazione verrà data a quanti hanno fornito il loro contributo in fase di consultazione.

## **8. IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

Il RPCT è la figura centrale del sistema di trattamento del rischio di corruzione.

A tale figura la normativa assegna alcuni importanti compiti il cui corretto assolvimento permette di rafforzare l'efficacia del sistema di controllo preventivo.

In applicazione dell'art. 1, comma 7, della legge n. 190 del 2012, il Consiglio (ferma restando ogni eventuale modifica a seguito di future indicazioni da parte del CNF), con propria deliberazione consiliare del 13 febbraio 2019 ha provveduto ad individuare il Responsabile di Prevenzione della Corruzione (assommando anche la figura del Responsabile della Trasparenza) all'interno del Consiglio medesimo, nella persona del Consigliere Luca Marchioni.

La durata dell'incarico di RPCT è pari alla durata dell'incarico del Consiglio dell'Ordine. Le funzioni ed i compiti del RPCT sono disciplinati dall'art. 1, commi 8-10, della legge n. 190 del 2012 e dal d.lgs. n. 39/2013. Per lo svolgimento dei compiti assegnati, il RPCT dispone di supporto in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali adeguate alle dimensioni dell'Ordine (inteso come numero di iscritti), nei limiti della disponibilità di bilancio, e ha completo accesso a tutti gli atti dell'organizzazione, dati e informazioni, funzionali all'attività di controllo che comunque sono di pertinenza del vertice gestionale. In tale ambito rientrano, peraltro, anche i controlli inerenti la sfera dei dati personali e/o sensibili, per i quali il RPCT individua le migliori modalità per la salvaguardia della riservatezza, da segnalare al DPO nominato dall'Ordine.

Tra gli obblighi del RPCT rientrano anche gli obblighi di denuncia che ricadono sul pubblico ufficiale e sull'incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'art. 331 del codice penale. Le responsabilità del RPCT sono definite dall'art. 1, commi 8, 12 e 14 della legge n. 190/2012.

#### **PARTE SPECIALE: MAPPATURA, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEI PROCESSI**

I processi istituzionali e di supporto, come spiegato nel par. 4, sono stati scomposti ed esaminati separatamente in relazione al diverso livello di esposizione al rischio.

Nell'analizzare i processi istituzionali e di supporto dell'Ordine, in questa integrazione al piano precedentemente adottato, particolare attenzione è stata rivolta ai processi che ANAC ha evidenziato come critici nel PNA.

Le attuali risorse (umane, finanziarie e strumentali) dell'Ordine consentono di concentrarsi principalmente, se non in via esclusiva, sulle attività che attengono il quotidiano svolgimento dell'attività dell'Ente.

Valgono le osservazioni già svolte nella parte delle considerazioni generali delle Relazioni precedentemente pubblicate.

Stante la difficile applicazione della normativa nel suo complesso in considerazione della natura "non economica" dell'Ordine, il RPCT, in un'ottica di integrazione, di continuo miglioramento e di incremento dell'efficacia complessiva dell'impianto a livello sistematico in costante aderenza ed adeguamento alla normativa, in ottemperanza a quanto previsto dalle novelle normative di cui si è dato conto nella parte generale nonché al fine di recepire le indicazioni del Consiglio Nazionale Forense, intende migliorare la mappatura dei processi coniugandola con l'individuazione delle misure di prevenzioni sempre più aderenti alla particolare natura dell'Ente. Rilevate svariate carenze negli adempimenti, il RPCT ha dovuto sostanzialmente iniziare ex novo l'attività e, quindi, seppur con enormi difficoltà, si è intrapreso il cammino per l'adeguamento agli obblighi di legge. Le misure che seguono, ricalcano, pertanto, quelle già delineate nel Piano precedente, con alcune precisazioni e/o "implementazioni".

Per il futuro il RPCT, nell'ambito delle risorse (umane, finanziarie e strumentali dell'Ordine) e compatibilmente con le ridotte dimensioni dell'Ente, cercherà di coordinare e applicare al meglio la normativa.

Occorre, inoltre, ricordare che con delibera n. 831/2016 l'Autorità ha approvato il PNA del 2016, dedicando una sezione in modo specifico a Ordini e Collegi Professionali.

In particolare l'Autorità ha individuato a titolo esemplificativo 3 ulteriori aree di rischio specifiche:

- *formazione professionale continua*
- *rilascio di pareri di congruità*
- *indicazioni di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici.*

Per ciascuna area è stato riportato un elenco di processi a rischio, eventi corruttivi e misure di prevenzione, elementi che hanno richiesto una contestualizzazione in relazione alle dimensioni e caratteristiche dei singoli Ordini.

Lo scrivente RPCT ritiene di potere individuare un'ulteriore area di rischio specifico costituita dall'*ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato*.

\* \* \*

#### **La Formazione professionale continua**

Per fronteggiare i possibili eventi rischiosi (individuati dall'Autorità in: alterazioni documentali volte a favorire l'accreditamento di determinati soggetti; mancata valutazione di richieste di autorizzazione, per carenza o inadeguatezza di controlli e mancato rispetto dei regolamenti interni; mancata o impropria attribuzione di crediti formativi professionali agli iscritti; mancata o inefficiente vigilanza sugli "enti terzi"

autorizzati all'erogazione della formazione; inefficiente organizzazione e svolgimento delle attività formative da parte del Consiglio nazionale e/o degli ordini e collegi territoriali) sono sempre state adottate tutte le misure già previste dalla stessa Autorità e che hanno per oggetto, in particolare:

- i controlli sull'attribuzione dei crediti ai professionisti effettuati su tutti gli eventi, successivi allo svolgimento di un evento formativo, con verifiche periodiche sulla posizione complessiva relativa ai crediti formativi degli iscritti;
- adeguate misure di pubblicità e trasparenza legate agli eventi formativi mediante pubblicazione - nel sito internet istituzionale dell'ente organizzatore - dell'evento e degli eventuali costi sostenuti, oltre che della modulistica necessaria per ottenere l'accreditamento;

Si noti che la materia della formazione continua, che costituisce un obbligo deontologico per ciascuno degli iscritti, è regolamentata da specifiche norme. Come ricordato anche dal Consiglio Nazionale Forense, infatti, nell'esercizio della professione, l'avvocato è tenuto a realizzare il principio di competenza a vantaggio dell'interesse pubblico – e quindi dei cittadini - alla corretta prestazione professionale ed alla migliore amministrazione della giustizia.

A questo fine, è tenuto a curare la formazione nell'arco di tutta la vita professionale.

Il dovere di formazione continua è stato dapprima introdotto nel Codice deontologico forense e disciplinato dal CNF con un proprio regolamento. Ora tale dovere è consacrato, divenendo obbligo di legge, nell'articolo 11 della Nuova disciplina dell'ordinamento professionale forense (Legge n. 247/2012) e nel regolamento CNF attuativo della riforma (n. 6/2014); oltre che nel Nuovo Codice deontologico forense.

Poiché la quasi totalità della formazione viene erogata gratuitamente agli iscritti, il rischio connesso all'attività è stato ritenuto basso.

\* \* \*

### **L'adozione di pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali**

Il parere di congruità, ricorda l'Autorità, quale espressione dei poteri pubblicistici dell'ente, è riconducibile nell'alveo dei provvedimenti di natura amministrativa, necessitando delle tutele previste dall'ordinamento per tale tipologia di procedimenti.

Pertanto, nell'eventualità dello svolgimento della predetta attività di valutazione da parte degli Ordini o collegi territoriali, possono essere considerati i seguenti eventi rischiosi e misure preventive.

Possibili eventi rischiosi:

- incertezza nei criteri di quantificazione degli onorari professionali;
- effettuazione di una istruttoria lacunosa e/o parziale per favorire l'interesse del professionista;
- valutazione erronea delle indicazioni in fatto e di tutti i documenti a corredo dell'istanza e necessari alla corretta valutazione dell'attività professionale.

Le possibili misure suggerite nel precedente piano, a cui il Consiglio ha dato corso con adozione di apposite delibere, sono:

- adozione di un regolamento interno in coerenza con la Legge n. 241/1990 che disciplini la previsione di: a) Commissioni da istituire per le valutazioni di congruità; b) modalità di funzionamento delle Commissioni;
- rotazione dei Consiglieri che istruiscono le domande;
- organizzazione delle richieste, raccolta e rendicontazione, su richiesta, dei pareri di congruità rilasciati anche al fine di disporre di parametri di confronto, eventualmente e se sostenibile, con una adeguata informatizzazione, nel rispetto della normativa in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

Ci si riserva, in ogni caso, di analizzare e sviluppare ulteriormente tale area di rischio in conformità alla normativa.

Avuto a riguardo allo "storico" di tale attività, si è ritenuto che l'attività abbia un rischio basso.

\* \* \*

#### **Indicazione di professionisti per lo svolgimento di incarichi**

L'area di rischio riguarda tutte le ipotesi in cui gli Ordini sono interpellati per la nomina, a vario titolo, di professionisti ai quali conferire incarichi. I possibili eventi rischiosi individuati dall'Autorità nel PNA 2016 attengono principalmente alla nomina di professionisti – da parte dell'Ordine o collegio incaricato - in violazione dei principi di terzietà, imparzialità e concorrenza. Tale violazione può concretizzarsi, ad esempio, nella nomina di professionisti che abbiano interessi personali o professionali in comune con i componenti dell'Ordine incaricato della nomina, con i soggetti richiedenti e/o con i destinatari delle prestazioni professionali, o di professionisti che siano privi dei requisiti tecnici idonei ed adeguati allo svolgimento dell'incarico.

L'Ordine, ad oggi, ha provveduto ad incaricare un professionista per far fronte (in maniera urgente) alla necessità di formazione proprio in merito agli adempimenti anticorruzione e trasparenza, nominativo reperito per comprovata specializzazione in merito. Il DPO è stato nominato di concerto con ULOF.

Al termine dell'incarico attribuito al Collega Ferrari, con il quale è necessario stabilire una certa continuità per l'intero periodo di formazione (fino al 31 dicembre 2020), si provvederà a predisporre un regolamento per l'attribuzione degli incarichi.

Allo stato il tipo di rischio connesso è stato comunque ritenuto, analizzato il contesto, basso.

\* \* \*

#### **L'ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato**

Si tratta di un'area a grado di rischio basso il cui fattore principale è rappresentato (più che altro) da ipotetici provvedimenti di ammissione (o non ammissione) in assenza (o presenza) dei presupposti di legge; il RPCT - dal momento che l'adozione del provvedimento è di competenza del Consiglio dell'Ordine e presuppone la sistematica applicazione della legge - ritiene che il procedimento in atto (consistente nell'affidamento di ogni istanza all'esame del Consigliere responsabile, il quale relaziona il Consiglio che all'esito decide) possa ritenersi sufficiente a prevenire rischi corruttivi. Attualmente è prevista una Commissione per l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato composta da un Consigliere coordinatore e un congruo numero di componenti che, a rotazione, vengano delegati ad istruire le domande, autonomamente o di concerto con il Consigliere coordinatore e a riferire in Consiglio. Entro il 31 dicembre 2020 verrà predisposto un apposito regolamento.

PROCESSI AREA GIURIDICA

PROCESSI AREA GIURIDICA													
ANALISI PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO			MISURE DA IMPLEMENTARE						
Processo sensibile	Sub-Processo sensibile	Descrizione attività sensibile	Destinatari	Reato ipotizzabile o malfunzionamento	Possibili comportamenti che integrano la fatti-	Misure preventive in atto	Misura	Responsabili	Indicatori	Target 2020	Target 2021	Target 2022	
Attività consultiva	Pareri sulla normativa	Rilascio di pareri e indicazioni ai fini della corretta interpretazione della normativa (legge n. 247/2012)	Soggetti iscritti all'Albo o esterni che rientrano nel campo di applicazione della legge n. 247/2012	Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); Concussione (art. 317 c.p.); Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319- quater c.p.); Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.).	Mancato rilascio di parere o rilascio di un parere non conforme alla legge o eccedente le proprie competenze per favorire il conseguimento di una situazione di vantaggio o di svantaggio	Istruttoria che coinvolge più soggetti (Consiglio e, ove necessario, del personale dipendente)	Valutazione collegiale, nomina di un Consigliere relatore, delibera collegiale	Consiglio		Si			
							Verifica del rispetto dei tempi procedurali dei quesiti		% di quesiti di priorità 1 per i quali sono stati rispettati e si prevede di rispettare i tempi	100%			
							Pubblicazione dei pareri resi laddove di interesse generale in apposite aree del sito web			Si			
							Ricezione digitale dei quesiti			Si			
Attività deliberative	Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti	Verifica sulla corretta sussistenza dei presupposti di legge	Soggetti iscritti all'Albo o esterni che rientrano nel campo di applicazione della legge n. 247/2012	Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); Concussione (art. 317 c.p.); Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319- quater c.p.); Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.).	Mancata o carente verifica dei presupposti di legge per favorire il soggetto destinatario del provvedimento ovvero per sfavorirlo a vantaggio di terzi	Sistema di deliberazione collegiale, previa istruttoria Standardizzazione del processo	Definizione di livelli di priorità degli atti.	Consiglio		Si			
							Verifica del rispetto dei tempi procedurali		% di richieste per le quali sono stati rispettati e si prevede di rispettare i tempi	100%			
							Digitalizzazione del processo di inoltro delle domande			Si			
Attività di vigilanza e controllo	Vigilanza e controllo d'ufficio	Vigilanza diretta sul corretto assolvimento degli obblighi degli iscritti (avvocati e praticanti), anche di riscontro e segnalazione illeciti deontologici	Soggetti esterni che rientrano nel campo di applicazione della legge n. 247/2012	Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); Concussione (art. 317 c.p.); Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319- quater c.p.); Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.).	Mancato esercizio delle funzioni di vigilanza o di controllo sulla permanenza dei requisiti	Commissione per la verifica dell'obbligo formativo Sistema di controllo su più livelli (amministrativo e consiliare)	Pubblicazione di un regolamento per la verifica dello svolgimento della pratica forense. Rotazione Consiglieri.	Consiglio		31/12/2020			

ANALISI PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO			MISURE DA IMPLEMENTARE					
Processo sensibile	Sub-Processo sensibile	Descrizione attività sensibile	Destinatari	Reato ipotizzabile o malfunzionamento	Possibili comportamenti che integrano la fattispecie di reato	Misure preventive in atto	Misura	Responsabili	Indicatori	Target 2020	Target 2021	Target 2022
Attività consultiva qualificata	Liquidazione parcelle	Pareri Ai sensi dell'art. 13 comma 9 legge n. 247 2012	Iscritti all'albo anche su invito del cliente	Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); Concussione (art. 317 c.p.); Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319- quater c.p.); Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.).	Rilascio di un parere dolosamente non conforme alla legge o eccedente le competenze effettivamente spettanti	Commissione liquidazione parcelle Contraddittorio con il privato laddove richiesto Rotazione Consigliere incaricato Regolamento ad hoc	Sistematica applicazione dell'art. 7 della legge n. 241/1990; adozione di apposito regolamento in materia di opinamento parcelle e tentativo di conciliazione svolto dai Consiglieri a rotazione, ricezione digitale delle richieste;	Consiglio		Si		
	Ammissioni e al Patrocinio a Spese dello Stato	Valutazione circa l'ammissibilità delle istanze e provvedimenti consequenziali	Privati cittadini richiedenti		Dolosa ammissione/non ammissione al beneficio in assenza/presenza dei requisiti di legge	Controllo e deliberazione consiliare Sistemática applicazione della legge	Adozione di apposito regolamento Istituzione di un'apposita Commissione e rotazione del Consigliere delegato all'esame delle istanze		Data entro cui adottare il regolamento che disciplina l'attività	31/12/2020		
Attività in materia di formazione	Accreditamento corsi e convegni	Riconoscimento dei crediti formativi	Organismi, associazioni anche costituiti in forma di società		Accreditamento in carenza dei presupposti Accreditamenti ad eventi non meritevoli	Commissione per la formazione continua ex art. 18 Legge Professionale Sistema di controllo consiliare gli enti che chiedono l'accreditamento	Verifiche sull'effettiva durata dell'evento Verifica periodica e a campione su-mento di corsi (sussistenza dei requisiti)	Consiglio		Si		
						Elaborazione di regolamento e/o vademecum da pubblicare sul sito istituzionale contenente i criteri di massima per l'accreditamento dei corsi e l'attribuzione dei crediti formativi.	Data entro cui elaborare il regolamento e/o vademecum		31/12/2020			



**PROCESSI AREA TECNICA - PERFORMANCE E QUALITA'**

ANALISI PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO			MISURE DA IMPLEMENTARE					
Processo sensibile	Sub-Processo sensibile	Descrizione attività sensibile	Destinatari	Reato ipotizzabile o malfunzionamento	Possibili comportamenti integrano la fattispecie di reato	Misure preventive in atto	Misura	Responsabili	Indicatori	Target 2020	Target 2021	Target 2022
Attività in materia di conciliazione	Conciliazione tra Colleghi e/o soggetti terzi	Attività di contemperamento di interessi contrapposti anche di natura patrimoniale	Iscritti e soggetti terzi	Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); Concussione (art. 317 c.p.); Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319- quater c.p.); Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.).	Conciliazioni che dolosamente avvantaggiano l'iscritto o uno tra gli iscritti	Assegnazione a singolo consigliere (salvo casi di particolare delicatezza)	Eliminazione della competenza e gestione di tipo monocratico e affidamento della questione a rotazione attraverso l'adozione di apposito regolamento in materia di tentativo di conciliazione da parte del Consiglio	Consiglio		si		
	Individuazione dell'incaricato	Attività di contemperamento di interessi contrapposti anche di natura patrimoniale	Soggetti interessati al conferimento dell'incarico		Affidamento del servizio a soggetto/i non qualificato/i e/o "interessato"	Assegnazione in sede Consiliare o mediante individuazione di Consigliere incaricato	Eliminazione della competenza /gestione di tipo monocratico e affidamento della questione al Consiglio		Adozione di regolamento/vademecum	31/12/2020		

**PROCESSI AREA GESTIONALE e CONTABILITA'**

ANALISI PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO			MISURE DA IMPLEMENTARE					
Processo sensibile	Sub-Processo sensibile	Descrizione attività sensibile	Destinatari	Reato ipotizzabile o malfunzionamento	Possibili comportamenti che integrano la fattispecie di reato	Misure preventive in atto	Misura	Responsabili	Indicatori	Target 2020	Target 2021	Target 2022
Attività di pagamento	Individuazione fornitori	Attività di contemperamento di interessi contrapposti di natura patrimoniale	fornitori	Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); Concussione (art. 317 c.p.); Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319- quater c.p.); Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.).	Individuazione di fornitore di "comodo"	Regolamento di contabilità Adozione di patto d'integrità	Adozione di un nuovo regolamento di contabilità e rispetto della normativa in materia. Patto d'integrità e rispetto normativa.	Consiglio	Adozione regolamento, patto d'integrità e monitoraggio continuo.	31/12/2020		

# **SEZIONE II**

## **Trasparenza 2020-2022**

## **1. INTRODUZIONE**

Con il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) l'Ordine intende rendere noto a chiunque ne abbia interesse quali siano e come si intendano realizzare, stanti i mezzi organizzativi e finanziari, i propri obiettivi di trasparenza nel corso dell'indicato periodo, anche in funzione di prevenzione della corruzione, in coerenza con il principio di accessibilità totale come disciplinato dalla legge 190/2012 e dal d.lgs. 33/2013.

ANAC raccomanda, nei suoi provvedimenti, di pubblicare tutti i documenti, le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo la struttura e i contenuti indicati all'allegato 1 del Decreto Legislativo 33/2013. Il sito del Consiglio, nella parte che interessa a tali fini, è in corso di profonda revisione e, con i tempi rapportati ai mezzi, in costante aggiornamento.

## **2. LE PRINCIPALI NOVITÀ**

La Sezione Amministrazione Trasparente è stata rinvenuta pressoché del tutto carente delle indicazioni di legge e, pertanto, si è dato corso alla sua totale revisione. È stato predisposto un nuovo regolamento per accesso agli atti e civico, generalizzato.

## **3. PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PIANO IN MATERIA TRASPARENZA**

### **3.1 Gli obiettivi strategici e operativi e il collegamento con la Prevenzione della Corruzione**

Il procedimento di elaborazione è stato avviato con la fissazione di un obiettivo strategico da realizzare nel triennio indicato, che può essere così sintetizzato: *“promuovere l'innovazione, l'efficienza organizzativa e la trasparenza quali strumenti di prevenzione della corruzione anche migliorando la qualità dell'accesso alle informazioni dell'Ente mediante l'utilizzo di strumenti avanzati di comunicazione con le amministrazioni e con la collettività”*.

Gli obiettivi operativi sono:

- 1. Individuare e pubblicare i dati obbligatori ed eventuali dati ulteriori.* Si tratta di dati la cui pubblicazione è scelta dall'Ordine in ragione delle proprie specificità organizzative e funzionali in aggiunta ai dati la cui pubblicazione è obbligatoria per legge. L'obiettivo è quello di rendere conto, compatibilmente con i propri vincoli organizzativi e finanziari, di tutte le attività svolte nei limiti, comunque di legge e sempre considerando la particolare natura dell'Ordine.
- 2. Progettare un sistema di rilevazione della soddisfazione degli utenti sulla pubblicazione dei dati nella sezione del sito istituzionale “Amministrazione trasparente”.* Il sistema potrà consentire di incrementare l'efficacia delle misure previste e l'utilità delle informazioni pubblicate in termini di effettiva usabilità e soddisfazione del bisogno di trasparenza dei cittadini e delle imprese. Si valuterà l'adozione di apposito software.

### **3.2 Uffici e personale coinvolti nell'individuazione dei contenuti**

Ferma restando la possibilità di presentare proposte di aggiornamento nel corso dell'anno, in merito a dati, informazioni, modalità di comunicazione con gli *stakeholder* per migliorare il livello di trasparenza, l'aggiornamento del PTCPT avviene annualmente entro il 31 gennaio. I soggetti coinvolti sono il Consiglio, i dipendenti, gli iscritti e i soggetti terzi.

### **3.3 Coinvolgimento dei portatori d'interesse esterni e i risultati di tale coinvolgimento**

Sarà valutata successivamente, anche alla luce delle indicazioni che dovessero pervenire auspicabilmente dal CNF, la possibilità di coinvolgere attraverso lo strumento della consultazione pubblica gli associati nei casi di adozione di delibere di natura generale.

#### 4. CATEGORIE DI DATI E INFORMAZIONI DA PUBBLICARE E REFERENTI

Nella tabella sotto esposta sono riportati i dati che l'Ente intende pubblicare e aggiornare periodicamente nella sezione "Amministrazione trasparente" del proprio sito web istituzionale.

Nella tabella sono indicati i referenti per l'elaborazione e l'aggiornamento dei dati.

La pubblicazione è effettuata dall'ufficio amministrativo.

**Categorie di dati da pubblicare e da tenere aggiornati nella sezione "Amministrazione trasparente", referenti e scadenze ai fini della pubblicazione**

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Referenti dell'elaborazione ed aggiornamento	Scadenze ai fini della pubblicazione
Disposizioni generali e Organizzazione	PTPCT	RPCT	31 gennaio
	Atti a valenza generale per gli iscritti	Segreteria Generale	15 giorni dall'approvazione
	Articolazione degli uffici Telefono e posta elettronica	Segreteria Generale	entro 15 giorni dall'eventuale aggiornamento entro 5 giorni dall'eventuale aggiornamento
Consulenti e collaboratori	Incarichi	Segreteria Generale	entro 10 giorni dalla deliberazione finale dell'Ente
Dipendenti	Personale a tempo indeterminato e personale a tempo determinato	Segreteria Generale	entro 15 giorni dall'eventuale variazione
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Segreteria Generale	entro 15 giorni dall'approvazione dell'autorizzazione
Bandi di concorso per la selezione del personale		Segreteria Generale	entro 5 giorni dall'approvazione

Bandi di gara e contratti	Bandi di gara (ove applicabile)	Segreteria Generale	entro 3 giorni dall'approvazione
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Segreteria Generale / Tesoriere	entro 10 giorni dall'approvazione
Pagamenti e compensi dell'amministrazione	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Segreteria generale	entro il 31 gennaio
	Partecipazione a convegni fuori sede dei componenti del Consiglio	Segreteria generale	entro 30 giorni dallo svolgimento dell'evento
	Doni ricevuti dai componenti e dai dipendenti in ragione dello svolgimento di attività	Segreteria generale	entro il 30 giugno

La pressoché totale carenza di pubblicazioni negli anni precedenti richiede un notevole sforzo all'attuale RPCT che, compatibilmente con le proprie risorse culturali e di tempo, cercherà di adempiere nel più breve tempo possibile.

## 5. INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE

### 5.1 Iniziative di comunicazione all'interno della struttura operativa

La comunicazione della Sezione della Trasparenza quale specifica sezione del PTPCT viene effettuata con le medesime modalità previste per il PTPCT.

Entro 15 giorni dall'adozione, anche sulla base di eventuali richieste ricevute, il Responsabile della trasparenza illustra i contenuti della Sezione ai componenti del Consiglio dell'Ordine in uno specifico incontro, volto anche a evidenziare i compiti affidati e il contributo a ciascuno richiesto ai fini dell'attuazione del PTPCT.

### 5.2 Comunicazione verso i portatori d'interesse esterni

Come già indicato la sezione viene definitivamente adottata dall'Ordine quale parte del PTPCT e pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente.

### 5.3 Accesso Civico

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 97/2016, l'accesso civico si configura come diritto ulteriore sia al diritto di accesso che all'amministrazione trasparente, nel senso che è molto più ampio per diventare generalizzato nei confronti di ogni "**documento, informazione o dato**" detenuto dalla pubblica amministrazione.

Rammentiamo, nella fattispecie che:

- alcune norme speciali, dagli art. 24 e seguenti della Legge n. 241/1990 e regolamentato dal DPR n. 184/2006;
- con l'emanazione del D.Lgs. 33/2013 è stato introdotto l'accesso civico limitato a tutti gli atti che devono essere pubblicati in Amministrazione Trasparente, cioè sul sito internet istituzionale;
- Il D.Lgs. n. 97/2016, modificando il D.Lgs. 33/2013, introduce l'accesso civico generalizzato, senza alcuna limitazione soggettiva e nei confronti di tutti gli atti della pubblica amministrazione e non solo a quelli di "Amministrazione Trasparente".

Pertanto, si è provveduto ad adottare e a pubblicare il regolamento per l'accesso e i relativi allegati, ai quali si rimanda.